

FAQ

Che cos'è un protocollo sanitario?

Un protocollo di sorveglianza sanitaria è **l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico**, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.

Il protocollo viene definito dal medico competente **in funzione dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro** tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, co 1, b) Decreto 81). Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio e meno invasivi possibili (art. 229, co4, decreto 81) e costituisce **parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR)** (art. 29 co 1).

Quando viene istituita la cartella sanitaria e di rischio?

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25 comma 1 Decreto 81/08) dove vengono riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La cartella sanitaria e di rischio:

- > **è conservata**, con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo necessario per la effettuazione della sorveglianza sanitaria e della trascrizione dei relativi risultati, **presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente e fino alla cessazione dell'attività lavorativa**;
- > **deve essere firmata** sul frontespizio **dal datore di lavoro e dal lavoratore** per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità alla mansione, delle modalità relative alla conservazione della stessa o di eventuali accertamenti sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa;
- > **su richiesta, viene fornita in copia al lavoratore.**

Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41. Alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna al lavoratore, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie alla conservazione della stessa (*art. 25, comma 1, lettera e*)).

In caso di cessazione dell'incarico, il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (*art. 25, comma 1, lettera d*)).

■ La visita medica programmata dal datore di lavoro è obbligatoria?

Tra le misure generali di tutela individuate nell'art.15 del Decreto 81 sono espressamente previsti “*il controllo sanitario dei lavoratori, l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'assegnazione, ove possibile, ad altra mansione*” (art. 15, co1, l) e m)).

In particolare, l'art.41, comma 1, del Decreto 81 codifica l'obbligo di effettuare “*la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e qualora il lavoratore ne faccia richiesta ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi*”. Si rende cioè necessaria in tutte quelle attività lavorative che, sulla base di indicazioni epidemiologiche, hanno dimostrato di comportare rischi per la salute dei lavoratori.

Il lavoratore deve sapere che è obbligato a sottoporsi, con le periodicità che gli vengono comunicate, alle visite e alle indagini che il medico ritiene necessarie. A tal fine merita ricordare che l'articolo 20 del Decreto 81, nonché l'articolo 68 del D.Lgs. 230/95, relativi agli obblighi dei lavoratori, richiedono in particolare che i lavoratori si sottopongano ai controlli sanitari previsti nei loro confronti, a fronte di sanzione monetaria o detentiva.

■ Che significato riveste per il lavoratore il giudizio di idoneità?

Il medico competente, sulla base delle risulazione delle visite mediche di cui all'art. 41, comma 2 del Decreto 81, può esprimere uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica:

- > **idoneità** - per la quale, il lavoratore è ritenuto idoneo all'espletamento dell'attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro e uomo;
- > **idoneità con prescrizioni** - quando l'esposizione ai rischi può essere consentita ai lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari precauzioni, ad es. mediante l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- > **idoneità parziale**, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione;
- > **inidoneità temporanea o permanente** determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità (art. 41, comma 7).

Il medico competente è tenuto ad esprimere il proprio giudizio per iscritto fornendo copia al lavoratore e al datore di lavoro.

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio, ad opera sia del lavoratore che del datore di lavoro, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. E' previsto ricorso anche in caso di giudizio di idoneità piena.

■ Quali sono i compiti del Medico Competente e del Medico Autorizzato?

Il Decreto legislativo **81/08** (*art. 2 comma 1 lettera b*)) definisce **competente** il “**medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora secondo quanto previsto all’art. 29, comma1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto**”.

Il Decreto legislativo **230/95** definisce **autorizzato** il “**medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto**”.

La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A è assicurata tramite medici competenti o autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata dai medici autorizzati (*art. 83 Decreto 230/95*).
